

**Invito a presentare proposte riguardanti il programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione**

**Lancio di iniziative di sostegno ai parchi scientifici**

**(Testo applicabile all'insieme dei paesi dell'SEE)**

(95/C 148/23)

### 1. Introduzione

In applicazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quarto programma-quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) <sup>(1)</sup>, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 15. 12. 1994 una decisione relativa all'adozione di un programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994-1998) <sup>(2)</sup>.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della decisione relativa al programma specifico, è stato elaborato un programma di lavoro che fissa gli obiettivi e i tipi di attività da intraprendere, nonché le modalità previste per il loro finanziamento.

Gli organismi che soddisfano le condizioni di partecipazione al programma sono invitati a presentare proposte di sostegno ai parchi scientifici la cui creazione è prevista dal programma di lavoro.

### 2. Oggetto dell'invito

Il presente invito ha per oggetto la presentazione di proposte per il lancio di azioni di sostegno ai parchi scientifici al fine di potenziare la professionalità dei loro responsabili, incoraggiare lo scambio di know-how, nonché sviluppare le relazioni internazionali e l'adozione di provvedimenti d'accompagnamento.

Le azioni di sostegno ai parchi scientifici comprendono due elementi:

- il programma di convalida, volto a migliorare la definizione e l'elaborazione di nuove iniziative o ad ampliare iniziative locali in materia di tecnologia, quali i parchi scientifici, di ricerca o di tecnologia, i centri di aziende e d'innovazione, i centri di risorse tecnologiche locali o la rispettiva interconnessione, consentendo ai promotori di accedere all'expertise internazionale;
- il programma di autovalutazione, destinato allo stesso gruppo di iniziative e più particolarmente a quelle che hanno raggiunto un livello di sviluppo avanzato. Detto programma è volto ad aiutare i responsabili della gestione in sede di applicazione delle tecniche

di valutazione e di monitoraggio nei loro metodi gestionali per assisterli nel conseguimento degli obiettivi prefissi agevolando nel contempo la diffusione delle migliori prassi e la formulazione di comparazioni sul piano internazionale.

Le misure d'accompagnamento si applicano all'aiuto professionale e metodologico tramite un monitoraggio internazionale, l'organizzazione di workshop su tematiche pertinenti o l'applicazione di tecniche di gestione di progetto corrispondenti.

### 3. Finanziamento

La Commissione fornirà un aiuto finanziario a copertura del 50 % (o del 75 % per le regioni in ritardo di sviluppo o in fase di declino industriale) dei costi dei progetti, con un limite fissato a 50 000 ecu (rispettivamente 75 000 ecu).

Il sostegno alle misure d'accompagnamento coprirà fino al 100 % dei costi di organizzazione e fino al 75 % delle spese di trasferta. La partecipazione agli altri costi ammissibili sarà limitata al 50 %.

Le istituzioni che non effettuano contabilità analitica saranno rimborsate sulla base del 100 % dei costi addizionali.

Le assegnazioni di bilancio indicative delle azioni di sostegno ai parchi scientifici ammontano a 3 000 000 di ecu per il 1995 e il 1996.

### 4. Informazione

Un dossier informativo fornisce indicazioni sulle procedure di presentazione delle offerte e sui criteri di ammissibilità, sui criteri di selezione, sui principi che disciplinano l'aiuto finanziario della Comunità e il contratto che sarà stipulato con i proponenti prescelti, ecc.

Gli interessati all'invito a presentare proposte devono richiedere il dossier informativo all'indirizzo indicato di seguito.

### 5. Trattamento delle candidature

I progetti di proposte per le azioni di sostegno dei parchi scientifici e le misure di accompagnamento dovranno pervenire alla Commissione all'indirizzo di seguito indicato entro e non oltre il 15. 9. 1995 (17.00).

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1110/94/CE del 26. 4. 1994 (GU n° L 126, 18. 5. 1994, p. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione n. 917/94/CE del 15. 12. 1994, (GU n° L 361, 31. 12. 1994, p. 101).

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte in conformità alle condizioni e ai criteri fissati nella presente comunicazione ed esposti più dettagliatamente nel dossier informativo, se del caso con l'assistenza di esperti indipendenti.

Le informazioni fornite alla Comunità nel quadro della presentazione di proposta o del contratto saranno di trattamento riservato.

La Commissione informerà tempestivamente i candidati del seguito dato alla loro richiesta di partecipazione.

In taluni casi la Commissione potrà orientare le proposte verso programmi di sostegno più idonei, quali altri programmi o iniziative comunitarie.

Tutta la corrispondenza inerente al presente invito va inoltrata al seguente indirizzo:

Commission européenne, direction générale XIII, «Télécommunications, marché de l'information et exploitation de la recherche», DG XIII/D/4, bureau B4/100, bâtiment Jean Monnet, L-2920 Luxembourg, telefax (352) 43 01-345 44.

**Bando di gara per proposte di azioni di RST nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della formazione e della mobilità dei ricercatori (1994-1998)**

**Programma formazione e mobilità dei ricercatori (FMR)**

(95/C 148/24)

1. In conformità alla decisione del Parlamento e del Consiglio che adotta il Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione<sup>(1)</sup> (dal 1994 al 1998) e alla decisione del Consiglio che fissa un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della formazione e mobilità dei ricercatori<sup>(2)</sup>, la Commissione delle Comunità europee invita a presentare proposte di azioni di RST.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione del Consiglio che fissa il programma specifico suddetto, è stato definito dalla Commissione un piano di lavoro che presenta nei particolari gli obiettivi scientifici e tecnologici ed i tipi di azioni di RST da avviare, nonché le disposizioni finanziarie relative a dette azioni.

2. Gli obiettivi ed i lavori di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione riguardanti il presente bando di gara concernono i campi descritti dal piano di lavoro.

Le entità giuridiche implicate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della decisione del Consiglio sulle regole di partecipa-

zione ai programmi specifici, come pure il CCR<sup>(3)</sup> sono invitati a sottoporre delle proposte di azioni di RST nei settori seguenti:

Attività 3: Formazione mediante la ricerca

Attività 4: Misure di accompagnamento (euroconferenze, scuole estive e corsi di formazione pratica)

3. Le attività saranno condotte secondo le modalità di attuazione definite nell'allegato III della decisione relativa al programma specifico.

4. Le proposte saranno sottoposte a una selezione fondata sui criteri enunciati nell'allegato II del Quarto programma quadro e nell'articolo 4, paragrafo 3 della decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione ai programmi specifici.

Le azioni di RST saranno oggetto di contratti rispettanti la decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione ai programmi specifici e i loro risultati saranno diffusi sulla base dei principi enunciati nella decisione del Consiglio relativa alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, frutto dei programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità europea<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 26. 4. 1994 relative al Quarto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione n. 94/916/CE del Consiglio del 15. 12. 1994, che fissa un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della formazione e mobilità dei ricercatori (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 90).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 94/763/CE del Consiglio, del 21. 11. 1994, relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca delle università alle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità europea (GU n. L 306 del 30. 11. 1994, pag. 8).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 94/762/CE del Consiglio del 21. 11. 1994, relativa alle regole di diffusione della ricerca, frutto dei programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità europea (GU L 306 del 30. 11. 1994, pag. 5).